



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

22/2016
Febbraio/12/2016 (*)
Napoli 19 Febbraio 2016

L'Inps, con le circolari 13 e 15 del 29 gennaio scorso, rende note le nuove aliquote per la contribuzione alla Gestione Separata 2016 e per gli Artigiani e Commercianti.

L'INPS, con la circolare n. 13 del 29 gennaio 2016, ha comunicato ufficialmente le diverse aliquote dovute per l'anno 2016 a titolo di contribuzione alla Gestione Separata:

Le nuove aliquote 2016

In dettaglio, le nuove aliquote contributive stabilite nella circolare *de qua* sono così sintetizzate:

- Liberi professionisti, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie = **27,72%**;
- Liberi professionisti, titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria = **24%**;
- Collaboratori e figure assimilate non assicurate presso altre forme pensionistiche obbligatorie = **31,72%**;
- Collaboratori e figure assimilate titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria = **24%**.

I titolari di Partita Iva

Si ricorda che l'art.1, comma 203 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, ha (ri)confermato che per **i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e non ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è rimasta ferma al 27% anche per l'anno 2016.**

Il minimale ed il massimale 2016

L'INPS ha inoltre fissato il minimale ed il massimale per l'anno 2016 nelle seguenti misure:

→ il massimale di reddito, previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a **€ 100.324,00**;

→ il minimale di reddito, previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 233/90, è pari a **€ 15.548,00**.

Nel caso in cui il minimale *de quo* non sia raggiunto entro la fine dell'anno, saranno accreditati esclusivamente i mesi corrispondenti al contributo versato.

Nuovo tipo rapporto Uniemens

Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a far data dal 1° luglio 2015, **nell'ambito dei flussi Uniemens è stato creato un nuovo codice "Tipo Rapporto"** con le seguenti caratteristiche:

→ Tipo rapporto: **"18"**;

→ Descrizione: **"Collaborazioni Coordinate e Continuate - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)"**;

Contributi Artigiani e Commercianti

La successiva circolare INPS n. 15 del 29 gennaio 2016, ha invece illustrato, la contribuzione per l'anno in corso per gli Artigiani e Commercianti.

Nello specifico le aliquote per l'anno 2016 sono le seguenti:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	23,10 %	23,19 %
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	20,10 %	20,19 %

La riduzione contributiva al 20,10 % per gli Artigiani e al 20,19% per i Commercianti è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito "*minimale*" risulta così suddiviso:

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità)	3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44 maternità)	3.146,58 (3.139,14 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul *minimale* rapportato al singolo mese risulta pari a:

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	299,92 (299,30 IVS + 0,62 maternità)	301,09 (300,47 IVS + 0,62 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	261,05 (260,43 IVS + 0,62 maternità)	262,22 (261,60 IVS + 0,62 maternità)

Minimale e Massimale

Per l'anno 2016, **il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli Artigiani e Commercianti rimane invariato rispetto all'anno 2015 ed è pari a 15.548,00.**

Per i redditi superiori a 46.123,00 annui resta confermato l'aumento

dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

	scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	23,10 %	23,19 %
	da 46.123,00	24,10 %	24,19 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	20,10 %	20,19 %
	da 46.123,00	21,10 %	21,19 %

Per l'anno 2016, inoltre, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 76.872,00 (46.123,00 + 30.749,00) esclusivamente per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. *Ex adverso*, ai sensi dell'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2015, a 100.324,00 ed inoltre tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT